

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la modificazione degli articoli 1 e 2 della legge cantonale
 sulla caccia e la protezione degli uccelli

(del 24 maggio 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In occasione della revisione della legge cantonale sulla caccia e sulla protezione degli uccelli, avvenuta il 22 luglio 1948, è stata mantenuta la disposizione secondo la quale non ha diritto alla patente « chi è in ritardo nel pagamento delle imposte cantonali e comunali e della tassa per l'esenzione del servizio militare dell'anno precedente ». Una disposizione analoga era contenuta nella vecchia legge sulla pesca ma fu abrogata con la nuova legge del 5 dicembre 1949. Il motivo di codesta abrogazione è spiegato come segue nel messaggio governativo: « L'esercizio della pesca rappresenta un mezzo supplementare di guadagno per i meno abbienti che formano la gran massa dei pescatori; il rifiuto della patente alle persone non in regola con le imposte e con la tassa militare non appare pertanto giustificato ».

La Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi è subito insorta contro la suddetta disposizione, ch'essa definisce ingiusta, e con rinnovata istanza del 27 marzo 1950 insiste affinché sia abrogata la lettera b) dell'art. 1 della legge sulla caccia e sulla protezione degli uccelli. Riteniamo che la istanza possa essere accolta.

Aggiungiamo che, avendo voluto il Gran Consiglio riconfermare nella riforma della legge, del 22 luglio 1948, la competenza dei Municipi a rilasciare le patenti (art. 1 cpv. 3), ne derivano ancora, nella applicazione del dispositivo in discorso, disparità di trattamento e qualche volta, anche abusi, nonostante le direttive e le istruzioni impartite. Ed è questa situazione la causa non ultima della caccia illecita e del bracconaggio.

La Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi domanda inoltre che la soprattassa di Fr. 5.— prevista all'art. 2 della legge, per i postulanti non appartenenti a un'associazione venatoria riconosciuta dallo Stato, sia aumentata a Fr. 10.—. La ragione è la seguente: la Federazione dei cacciatori e quella dei pescatori devono sostenere spese per la protezione della selvaggina e dei pesci, per il ripopolamento e per i controlli e collaborano attivamente col servizio cantonale della caccia e della pesca. E' quindi giusto che a queste spese fatte nell'interesse di tutti abbiano a contribuire anche i pescatori e i cacciatori non associati. E poichè il nuovo regolamento di applicazione della legge sulla pesca stabilisce per i non associati una soprattassa di Fr. 10.—, al posto di Fr. 5.—, ci pare che non esista motivo per non fare altrettanto per la legge sulla caccia.

Per queste considerazioni brevemente esposte, vi preghiamo di adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Con osservanza.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Bernasconi

LEGGE

concernente la modificazione di due articoli della legge cantonale
sulla caccia e la protezione degli uccelli

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Gli articoli 1, capoverso 5, lettera b) e 2, capoverso 2 della legge cantonale 13 luglio 1926 sulla caccia e la protezione degli uccelli (Testo unico 22 luglio 1948), sono modificati come segue:

Art. 1 cpv. 5:
lett. b) ... abrogata.

Art. 2
cpv. 2: «E' applicata una soprattassa di Fr. 10.— ai
postulanti non appartenenti a una associazione vena-
toria riconosciuta dallo Stato. L'importo sarà destinato
al Fondo ripopolamento selvaggina».

Art. 2. — La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.
